

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Detrazione IVA delle fatture a cavallo d'anno

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che il diritto alla detrazione dell'IVA sorge nel momento in cui **si sono verificate le seguenti due condizioni** (circ. 1/E/2018): i) **'imposta è divenuta esigibile** ai sensi dell'art. 6 co. 5 del DPR 633/72 (requisito sostanziale); ii) il cessionario o committente **è in possesso di una valida fattura di acquisto** (requisito formale). **La detrazione è esercitata**, secondo le modalità sopra descritte, alle condizioni esistenti **nel periodo d'imposta in cui l'IVA è divenuta esigibile**. In tale momento **sono verificati i presupposti che legittimano il diritto medesimo** (il requisito di inerenza e l'afferenza dell'acquisto all'effettuazione di operazioni che attribuiscono il diritto alla detrazione). Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DPR 100/98, modificato dall'art. 14 del DL 119/2018, **per le fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, è possibile esercitare il diritto alla detrazione entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile**. Tale possibilità **non è ammessa per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente**. Il diritto alla detrazione dell'IVA **può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto medesimo è sorto**, vale a dire il momento in cui si è verificato il duplice presupposto: i) **dell'esigibilità dell'imposta** (determinato ai sensi dell'art. 6 co. 5 del DPR 633/72); ii) del **possesso della fattura di acquisto** da parte del cessionario o committente. Per **le fatture ricevute nel 2023** e riferite ad operazioni **la cui esigibilità si è verificata in tale anno, la detrazione dell'IVA può essere esercitata entro il 30.4.2024** (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2023), **registrando le fatture di acquisto: i) entro il 31.12.2023**, secondo le modalità ordinarie; ii) **tra l'1.1.2024 e il 30.4.2024, in un'apposita sezione del registro IVA acquisti, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2023**. Per **le fatture ricevute nel 2024** ma relative ad operazioni **la cui esigibilità si è verificata nel 2023** (es. beni consegnati nel 2023), **la detrazione dell'IVA può avvenire mediante la registrazione delle fatture passive in una delle liquidazioni periodiche del 2024**. È anche possibile effettuare **la registrazione delle fatture passive tra l'1.1.2024 e il 30.4.2024, in un'apposita sezione del registro IVA acquisti**, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione **del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2024**. E' comunque possibile, per coloro che non avessero esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA entro i termini sopra descritti, **esercitare il diritto alla detrazione entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, mediante l'istituto della dichiarazione integrativa "a favore"**, (fermo restando l'obbligo di regolarizzare l'acquisto e l'applicabilità delle sanzioni per l'irregolare registrazione delle fatture d'acquisto).

Fatture ricevute nel 2023

Per **le fatture ricevute nel 2023** e riferite ad operazioni **la cui esigibilità si è verificata in tale anno, la detrazione dell'IVA può essere esercitata entro il 30.4.2024** (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2023), **registrando le fatture di acquisto:**

- ✓ **entro il 31.12.2023**, secondo le modalità ordinarie;
- ✓ **tra l'1.1.2024 e il 30.4.2024, in un'apposita sezione del registro IVA acquisti, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2023.**

ESEMPIO

La società Beta **consegna dei beni alla società Alfa in data 20.12.2023, con emissione di fattura ccompagnatoria.**

La fattura viene registrata solamente in data 21.2.2024, in un apposito sezionale del registro IVA **acquisti riferito alle fatture del 2023**. L'imposta a credito non è esposta nelle liquidazioni periodiche ma **concorre alla determinazione dell'IVA risultante dalla dichiarazione relativa al 2023**, da presentare entro il 30.4.2024 (termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione IVA per l'acquisto in esame).

Fatture ricevute nel 2024

Per **le fatture ricevute nel 2024** ma relative ad operazioni **la cui esigibilità si è verificata nel 2023** (es. beni consegnati nel 2023), **la detrazione dell'IVA può avvenire mediante la registrazione delle fatture passive in una delle liquidazioni periodiche del 2024**. È anche possibile effettuare **la registrazione delle fatture passive tra l'1.1.2024 e il 30.4.2024, in un'apposita sezione del registro IVA acquisti**, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione **del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2023**.

Fattura elettronica e data di avvenuta consegna

A conclusione della presente informativa, si precisa che **l'introduzione del regime della fattura elettronica ha reso certa e dimostrabile la data di avvenuta consegna della fattura** alla controparte. Si ricorda, al riguardo, che:

→ **la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione** determinata ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/1972;

→ per la **fattura differita**, la trasmissione del documento **può invece avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni**, sempre considerando l'art. 6 del D.P.R. 633/1972 per la determinazione del momento dell'effettuazione.

Osserva

Alla luce di tale regole potrebbe accadere che **la data esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa potrebbe non coincidere**, ma **per poter detrarre l'Iva sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata**,

Dunque riassumendo, in considerazione della regola secondo cui la detrazione può essere esercitata in relazione ai documenti di acquisto pervenuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione ma **non per le operazioni dell'anno precedente**, ribadiamo **che**:

→ per la **fattura datata dicembre 2023 e ricevuta a dicembre 2023**: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione che include dicembre 2023 (mese o trimestre) o, al più tardi con la dichiarazione IVA dell'anno 2023 (scadenza 30 aprile 2024);

→ per la **fattura datata dicembre 2023 e ricevuta il 15 gennaio 2024**: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione che include gennaio 2024 (mese o trimestre) o, al più tardi con la dichiarazione IVA dell'anno 2024 (scadenza 30 aprile 2025).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti